PER

LA EREDITA' DEL DEFUNTO DUCA D' APICE E SICIGNANO

D. NICCOLA DI TOCCO CANTELMO STUARD

contro

IL CETO DE' CREDITORI

DEL FU

MARCHESE BRUNO.

NELLA III. CAMERA DELLA G. C. CIV. DI NAPOLI.



NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.

1831.

INDICE.

§. I. *Fatti che prestano il soggetto all' attuale contesa.*

Nel mezzo di un giudizio di collocazione promosso sopra il prezzo di aggiudicazione di taluni fondi spropriati a danno della eredità del fu Marchese Bruno di Foggia, e mentre che la causa ritornava in grado di contumacia riunita alla decisione della Gran Corte civile, si è tratta in giudizio, non meno la Deputazione, che varii creditori del Bruno, e con loro intervento han variato lo stato delle cose, presentando all' esame della Gran Corte una quistione tutta nuova, e diversa da quella che ha meritato le cure de' primi giudici.

Gl' interventori pretendono di porre nel nulla quanto si è fatto tra i contendenti sotto il favore delle leggi vigenti, ravvivando ciò che negli antichi tribunali ebbe luogo in giudizio di patrimonio dedotto, a quei, dì dal comun debitore Marchese Bruno.

Essi sostengono che siesi fatta la discussione e

graduazione di tutti i creditori concorsi, approvata con decreto dell' abolita Regia Camera del dì 27 settembre 1804, e confermato anche questo decreto con altro del già S. R. C. del 9 agosto 1808.

Dippiù vogliono che in conformità della nota di discussione fatta ed approvata in quel tempo, debba figurare ciascuno de' creditori, comunque non avessero conservato la loro ipoteca ed il loro rango con la corrispondente iscrizione, e primeggiando così, vincere di precedenza gli altri creditori anche ipotecarii, ma iscritti ed ubbidienti alle leggi promulgate tra noi nell' anno 1809.

§. II. *L' intervento manca di titoli che lo sostengano.*

Pria di farci strada alla dimostrazione del merito della causa, e far toccare con mano l' ottima ragione che assiste l' eredità del Duca di Sicignano da noi difesa, e che è nella rubrica de' creditori iscritti, piace l' osservare che i nostri contraddittori non hanno in mano que' titoli e que' giudicati, dei quali fan sostegno al loro intervento, e di che si prevalgono per combattere e trionfare delle nostre ragioni.

Essi hanno intimato un certificato ultroneo, ri-

lasciato dal vice cancelliere D. Salvadore Sanfestino che val quanto un atto di fede, e nulla dippiù. Questa unica carta la quale contiene molte asserzioni intorno all'antica discussione de' creditori ed alle fasi cui essa soggiacque, non vale di per se sola a provocare una diffinitiva provvidenza della G. C. civile, di alto momento nell'interesse delle parti, ove non si esibisca e non abbia sotto gli occhi il processo originale e la graduazione e discussione de' creditori che forma la base dell'intervento.

Ove gli atti autentici non si presentino, deve la G. C. civile rigettare le ardite domande degli interventori, perchè sfornite di titolo abile a garantirle.

§. III. *Influenza del giudicato del 24 marzo 1813 sulla quistione attuale.*

La Principessa di Acquaviva Mari chiese nell'anno 1812 le provvidenze di giustizia per rendere esecutivo il suo titolo contro i beni direttamente del defunto suo debitore Marchese Bruno.

Si opposero alla domanda della Principessa i deputati del ceto de' creditori, che pur ora ci contendono, non che D. Niccola Cimmino creditore del Bruno in suo particolar nome. Mescolò le sue querele anche la vedova ed insieme erede del debitore

D. Rosalba Gasparrini. Il sorprendente però è riposto in conoscere quanto da essi variamente ed in contraddizione fu detto. Gasparrini pretendeva che la Principessa fosse ligata dalla convenzione economica conchiusa co' deputati del ceto. I deputati adducevano che gran parte de' creditori era stata soddisfatta in esecuzione degli atti del patrimonio, e che tutti dovessero dipendere da loro. Cimmino poi instava colle sue conchiusioni perchè la Principessa desse mano ad una spropriazion forzosa de' beni del comun debitore. Mentre così stavan le cose, il Tribunale di prima istanza nella sua prima sezione con sentenza del 21 luglio 1812 così decise - Il Tribunale senza arrestarsi alle eccezioni pro-
» poste dagli agenti della economia Bruno e della signora Rosalba Gasparrini dirette a sospendere
» le azioni della signora Principessa di Acquaviva
» Mari, le quali eccezioni rimangono rigettate, condanna la signora Rosalba Gasparrini come erede
» del Marchese Bruno a pagare ne' beni ereditarii di
» costui a favore della testè detta signora Principessa Acquaviva Mari duc. 2766 e gr. 50, lire 12172,
» e centesimi 60 di capitale, le terze al quattro per
» cento, lire 17 e centesimi 60 per lire 440 sino
» agli otto agosto 1808 sul capitale primordiale di

» docati 6400 lire 28160; le altre scorse da questo
» di calcolabili su i doc. 2766 e gr. 50 lire 12172
» e centesimi 60 ragguagliata all' otto per cento ».

Questa sentenza fu confermata con decisione della terza sezione della già Corte di Appello del 24 marzo 1813 che ha fatto passaggio in autorità di cosa giudicata, titoli che sono negli atti.

Noi inferiamo da questo giudicato importanti conseguenze a favor nostro. Ed in vero se esistesse la fatta discussione de' creditori di Bruno ed il giudicato caduto sulla medesima; non pure i deputati, ma l'istesso Cimmino l'avrebbero apposto, sì come usando frasi più larghe, l' opposero all'attrice Principessa di Acquaviva, per arrestare il corso alle sue singolari pretese, ed avvincerla non solo alla convenzione fissata, ma governarla col destino della discussione, nella quale anch' essa fu allogata, e che sconoscere poi, non era in sua balìa.

Or se sta un giudicato a pro di Acquaviva ottenuto in piena contraddizione de' deputati di quei creditori appunto, che dopo annoso e profondo silenzio risorgono nell' attuale giudizio, che è precisamente l'effetto di quel principio; e se non è valuto contro di lei il treno delle ragioni che di presente si promuovono, essendo rimasa sciolta da ogni

impedimento e libera in perseguire i beni direttamente del comun debitore, e ciò sotto gli auspicii delle nuove leggi che cangiarono lo stato delle cose, riprnovarono queste rovinose economie e deputazioni, alterarono grandemente i diritti delle parti; come può avvenire che agli altri creditori consorti di Acquaviva si vietasse di raccogliere i frutti di un tal giudicato che ha rotto ogni convenio e conceduto novelli diritti ed imposto forme novelle alle quistioni tuttora pendenti; giudicato non impugnato in modo alcuno dai deputati, ed abile perciò a migliorar la sorte dagli altri creditori. Se così fosse, ne conseguirebbe l'assurdo; che, o il giudicato di liberazione di Acquaviva è inefficace, o che la condizion di costei è tuttavia diversa da quella degli altri suoi compagni. Ed in questo caso la forza del vantato decreto di discussione agirebbe ad *imparia*, mentre non ferirebbe Acquaviva, e graverebbe per contrario i rimanenti creditori, il che trascende ogni possibilità in buona giurisprudenza.

§. IV. *Il voluto giudicato di discussione non fa stato contro i creditori del Marchese Bruno ipotecarii ed iscritti.*

Il decreto del già S. R. C. del dì 9 agosto 1808 che si sublima a cosa giudicata e che è per appunto l'Achille degli avversarii, decise, non meno le quistioni insorte tra i creditori per l'anteriorità tra loro, e che definì colle date de' rispettivi titoli; ma del pari le altre, promosse sulla quantità de' crediti consistenti in carte bancali di vecchio conto e sulla veracità de' medesimi. Statuendo, ne accrebbe esso il valor capitale del dieci per cento, ed ordinò che si collocassero coloro che, o avessero mutuato danajo al Bruno, o dismessi i di costui debiti. Dopo di avere apportato queste riforme ed aggiunte all' asserito decreto della Regia Camera del 27 settembre 1804; aggiunse: *verum facta liquidatione eodem decreto ordinata augeatur summa ducatorum decem, pro quolibet centeno, super quantitate ex dicta liquidatione resultanda in beneficium illorum creditorum tantum, qui docuerint summas ab eis mutuatas, vel creditoribus quondam Michaelis Bruno fuisse perventa ex restitutione capitalium, vel sortium eis debitorum ab eorum debitoribus et re-*

stituatur depositum, ET FIAT RELATIO, *nec non anterioritas creditorum admissorum etc.* Se il creder nostro non erra, certamente che questo non è un giudicato diffinitivo e perfetto di discussione; ma per contrario un decreto interinale e preparatorio che ordinava su le sue tracce una novella graduazione, con quelle varietà, aggiunzioni e limitazioni che ivi si leggono e che importa quel *fiat relatio*, posto dopo le impartite provvidenze. Questi fatti posteriori, o sia la vera discussione in effetto di questo decreto e secondo le sue prescrizioni, formerebbero il diffinitivo giudicato di discussione; ciò che non si è fatto, e che pur meriterebbe non lievi osservazioni ove fosse avvenuto. È chiaro dunque che il giudicato non esiste, dato anche per fatto, quanto asseriscono i nostri contraddittori. Ma a prescindere da ciò l'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a quello che ha formato il soggetto della sentenza, e quando l'origine e la causa della domanda è la stessa. Ma ove variasse la causa del domandare e quindi la qualità civile di chi domanda, non esiste, nè milita una tale eccezione - *Si is*, lasciò scritto il giureconsulto Giuliano, *qui heres non erat, hereditatem petierit, et postea heres factus eandem hereditatem petet, exceptio-*

ne rei judicatae non summovebitur (1). Da questo responso sorge un argomento molto favorevole alla nostra causa. Perciocchè il vantato decreto di discussione non fornisce agl' interventori la eccezione della cosa giudicata, non essendo stata identica la causa e l' origine della contesa. Nel già distrotto ordine di cose, impegnavasi disputa di precedenza per tutt' altra causa, meno che per motivo d' iscrizione. Ora il contendere di anteriorità trae appunto origine dal rango delle iscrizioni volute dalla legge innovativa de' 3 giugno 1809. Or se la discussione ebbe luogo, quando un tal requisito non richiedevasi, e posteriormente ravvivasi una tale quistione per altra causa di precedenza addotta espressamente dalla legge influente sul passato; egli è chiaro di non poter consistere l' eccezione del giudicato contro i creditori iscritti, per aver variato la cagione efficiente dell' anteriorità cioè l' iscrizione per preciso volere del legislatore; e perciò di non potersene fare schermo gl' interventori, anche se si consideri, che tornando di nissuno effetto la loro rispettiva *ipoteca* ed il particolare *lor luogo* per difetto d' iscrizione, cade con quella anche l' ecce-

(1) *Legge* 25 *ff. de exceptione rei judicatae. Adde l.* 9 12 13 *ff. eodem.*

zione della cosa giudicata, non esistendo questa di per se sola, ma riattaccandosi all'azione precedentemente istituita, e sulla quale intervenne; nè potendo più esistere, essendo spenta quella ipoteca appunto, la cui azione provocò il giudicato che su di lei si rendette.

§. V. *Primo argomento.*

A prescindere dalle cose discorse e che sembrano decisive in pro nostro, adduciamo varii altri argomenti, non men gravi e strincenti de' già presentati e che ci offre l' aspetto sincero di quelle procedure che praticavansi nell' abolito foro, e che qui giova rammentare per rischiarare quanto cercasi d'involgere nell' ombre del dubbio e del sospetto.

Nella patria giurisprudenza, e massime ne' giudizii di concorso il giudicato di discussione attribuiva il rango ai creditori, ma prometteva, anzi necessitava dell' altro decreto complementario che chiamavasi di aggiudicazione, col quale il creditore graduato pigliava il carattere di possessore, di que' beni che a lui si addicevano. Questi varii periodi, cioè di discussione, di apprezzo, e di aggiudicazione di beni componevano l' intera procedura del così detto giudizio di patrimonio.

§. VI. *Conseguenza prima.*

Dal fin quì detto di leggieri si raccoglie che il giudicato di discussione, comunque avesse dato un posto a' creditori discussi e graduati, pure ove per caso l'avvenimento di una novella legge avesse arrecata mutazione allo stato delle cose, cotali creditori, abbenchè protetti da un giudicato che loro assicurava un luogo di anteriorità, non erano esenti dal conservare que' diritti che sebbene acquistati, e forse in modo irrevocabile, pure andavan soggetti all'impero di una nuova legge di conservazione che segnantemente era rivenuta sul passato.

Di questa opinione è Giacomo Reinharth (1), Il quale così ragiona: *Quaecumque negotia jam ante legem novam latam, quoad essentiam jam fuerunt perfecta, licet consummationem suam suosque effectus ab actu demum post legem novam futuro negotio eoque non extensivo, adhuc expectent; ea ad praeterita referenda sunt, adeoque ex anterioribus legibus, nequaquam vero ex nova lege lata dijudicanda,* MODO NON INTEGRUM SIT

(1) *Selectae observationes ad Christineum tom. 1 observat.* 29 *n.* 5.

NEGOTIUM JUXTA NOVAE LEGIS PLACITA EMANDANDI, ET PERFICIENDI.

§. VII. *Conseguenza seconda.*

La legge del 3 giugno 1809, la quale è prettamente legge di conservazione, dispose e sanzionò i modi come *perfezionare* e *conservare* i *diritti*, *l'ipoteca* ed il *luogo* di ogni classe di creditori e di diritti in qualunque maniera acquistati per lo innanzi. Il testo di quella legge, è precise degli art. 91, 92, e 93, non lasciano luogo a dnbitare di avere essa, innovando, retroagito sul passato; e perciò il genio contenzioso che presiede per lo spesso all' andamento semplice de' giudizii, non ha presa alcuna sopra il principio che assumiamo con confidenza e certezza, cioè che per virtù della nuova legge dovevano irremisibilmente i creditori discnssi iscrivere i loro crediti per conservarsi la *loro ipoteca ed il lor luogo*, comecchè colla medesima *nominatim, et de praeterito tempore, et adhuc pendentibus negotiis cautum fuit* (1). Noi per compiere l'impresa dimostrazione, stimiamo saggio consiglio recare quì

(1) *L. 7 Cod. De legibus.*

per tenore i suddetti articoli - Artic. 91 — *I diritti d' ipoteche e privilegi* ACQUISTATI *prima della organizzazione degli officii delle ipoteche, potranno essere iscritti dentro il termine di quattro mesi dal dì della organizzazione suddetta, e poi prorogato sino addì* 31 *agosto* 1810. *Le iscrizioni che saranno fatte nel corso di detto tempo,* CONSERVERANNO AI CREDITORI LE LORO IPOTECHE O PRIVILEGI ED IL LUOGO CHE ASSEGNARONO LORO LE LEGGI VEGLIANTI AL TEMPO DE' CONTRATTI. Art. 92 - *Le ipoteche che non saranno state iscritte dentro il termine de' quattro mesi, non avranno effetto che dal giorno dell' iscrizione che ne sarà richiesta posteriormente.* Art. 93 - *Nello stesso caso i privilegi degenereranno in semplice ipoteca, e questa al pari delle altre semplici ipoteche non avrà luogo che dal giorno della semplice iscrizione.*

§. VIII. *Terza conseguenza.*

La legge dunque del tempo comportava che si avessero i creditori una *ipoteca* per patto ed un *luogo* per provvidenza del giudice. Ma quella nata di poi nel dì 3 giugno 1809 imponeva che questa *ipoteca* e questo *luogo* già acquistato, si conservasse

con apposita iscrizione, o per difetto si perdesse da coloro che avrebbero potuto mantenerla e nol fecero. Se nella specie gl' interventori han trascurato questo debito imposto loro dalla legge, non possono per conseguente trarne profitto in pregiudizio di quelli che sonsi rassegnati al di lei prescritto ed al comando del legislatore.

Ed acquista vigor maggiore il nostro assunto, considerando i casi di eccezione che leggonsi noverati nell'art. 2021 delle leggi civili pari all'articolo 2135 cod. abol. a favore *delle donne maritate*, *de' minori*, *e degl' interdetti*, i quali confermano la regola, e dimostrano ad evidenza che la legge ha distinto qualor l' ha voluto, e che avendo parlato di queste sole persone, ha confuso nell' ordine generale di crediti da iscriversi anche i graduati e discussi negli antichi Tribunali; non potendo noi distinguere e stabilire ciò che essa non ha distinto e stabilito con massimo discapito dei terzi.

§. IX. *Secondo argomento.*

Il giudicato di discussione che aveva luogo nei dismessi patrimonii camminava contemporaneamente coll'apprezzo de' beni, e si consumava coll' aggiudi-

cazione de' medesimi (1); il che convertiva il diritto creditorio in dominicale a favore di ciascun graduato e discusso. Fin che dunque l' aggiudicazione de' beni non seguiva, il creditore graduato, altro non aveva per se che la sicurezza del suo diritto di credito per conseguirne l' ammontare, e nulla dippiù. Invalse poscia tra noi le nuove leggi, che lo stato precedente delle cose cangiarono, que' beni che avrebbero dovuto aggiudicarsi ai creditori discussi, fecero ritorno nelle mani del comun debitore, comechè annullati i giudizii di concorso. In queste circostanze di vario sistema indotto per effetto di chiare disposizioni di legge, correva l'obbligo a que'creditori di conservare il loro *diritto*, *ipoteca e luogo* che gli attribuiva il giudicato, mediante l' iscrizione, per imprimere così il marchio della loro ragion creditoria sopra i beni, non più presso il pretore esistenti; ma ritornati nelle mani del debitor comune e perciò passibili di novelle affezioni ipotecarie. E se a questo precetto imperioso della legge non si sono uniformati, han consentito volontariamente che il giudicato di discussione non più sortisse la sua esecuzione, giusta il disposto e le forme statuite dalle leggi posteriori.

---

(1) De Rosa - *Praxis. civ. cap.* 1.

§. X. *Prima conseguenza.*

In fatti, sottentrato all' antico e distrutto, novello sistema e tuttora vigente è manifesto che per recarsi ad effetto quel giudicato di discussione, debbono venire adoperate necessariamente le forme di procedimento attuali, e che si ricongiungono indissolubilmente alle prescrizioni della legge di teoria sul sistema ipotecario. Poniamo in pratica questo metodo, che è quello degli avversarj, e ravvisiamone i difetti.

Ritrovandosi i beni presso del debitor comune, e non già presso del patrimonio, i creditori per evincerli dovrebbero indispensabilmente procedere ad un pegnoramento, e poi successivamente agli altri atti di rito posteriori. Ed in questo rincontro la loro effettiva graduazione, o dovrebbe cadere sulla cosa, o sul prezzo. E nell' un de' casi si richiederebbe sempre lo stato delle rispettive iscrizioni, i certificati di ciascuno particolarmente, ed il completo corredo delle solennità desiderate dalla legge. E se tutto questo non esiste perchè nissuno di loro ha iscritto; come mai si potrà eseguire quel giudicato di rango, quando le imperative disposizioni della legge vi si appongono, e ne rendono impossibile la esecuzione? Esecuzione impossibile, ren-

duta tale, non solo per forza della legge, ma per la riprensibile negligenza de' creditori discussi, i quali potevano e dovevano iscrivere, e non l' han fatto. Ed in questo caso versando, rammentiamo a noi medesimi, che è pur principio di legge di tornar vana la forza della cosa giudicata, ove ne riesca impossibile l' esecuzione (1). E quì, ripetiamolo, si noti che l'impossibile esecuzione deriva dall'impero della legge combinato colla volontà della parte, che ripugnò di uniformarvisi.

§. XI. *Seconda conseguenza.*

E secondo il nostro debole avviso ci par tanto vero il nostro assunto, per quanto è vero l'altro principio, che mancando al giudicato l' esecuzione pel cangiamento delle cose sopravvenuto, mediante una legge nuova, quello debba rimanere inefficace contro coloro, ai quali si oppone, perchè manca la seconda parte, anzi l'integrante prerogativa della giuridizione del pretore; cioè l'esecuzione, comechè consti

(1) *Impossibile praeceptum judicis nullius momenti est.* Paolo. *L.* 3 *ff. quae sententiae sine appellat. rescindantur.*

la giuridizione della facoltà doppia, di giudicare cioè, e di eseguire il giudicato; il che non si avvera nella specie che ne occupa sì come abbiamo poco stante esaminato (1), ed arresta in modo brillante l'eccezione della cosa giudicata oppostaci dagl'interventori.

§. XII. *Terzo argomento.*

Se quanto, non ha guari abbiam disputato meritar poteva obbiezioni, non può di presente rivocarsi in dubbio, dopo che l'artic. 202 della recente legge sulla spropriazione forzata del 29 dicembre 1828, ha deciso in pro nostro la lite.

L'articolo è così conceputo. » *Dal giorno in » cui il giudice avrà diffinitivamente chiuso e sta» bilito il processo verbale di graduazione, ces» seranno a carico del debitore spropriato gl'in» teressi e gli arretrati in favore de' creditori util» mente graduati, e questi non* SARANNO PIU' IN » OBBLIGO DI RINNOVARE LE RISPETTIVE ISCRIZIONI NEL » CASO DI DECORRIMENTO DEL DECENNIO. Questo articolo, la cui forza è patentemente innovativa ha riso-

(1) *Facultas judicandi, judicatique exequendi.* Gerard. Noodt. *De jurisdictione cap.* 1 *in principio.*

luto le difficoltà pendenti tuttora intorno alla rinnovazione delle iscrizione, il che suona quanto iscrivere novellamente, ed esercita una pronunziata influenza sulla nostra causa. A senso di questa legge, che colpisce anche il passato, il creditor semplice, non ancora proprietario è obbligato di conservare il suo *diritto*, *la sua ipoteca ed il suo luogo* sopra i beni del debitore, anche quando costui n'è rimaso irrevocabilmente spogliato, mediante l'aggiudicazione diffinitiva. Questo rigore bastevolmente dimostra, che corre più stretto ed indispensabile il dovere d'iscrivere e rinnovare, qualora i beni, lungi di aver fatto passaggio nelle mani di un terzo irrevocabilmente, esistano tuttavia nelle mani del debitor comune, sì come avverasi nel nostro caso. Nè quì vale opporre che negli antichi Tribunali fecesi la graduazione dei creditori, mentre allora lo stato delle cose era diverso; ritrovandosi in quel tempo i beni nelle mani del giudice, e di presente in quelle del debitore. Allora nissuno n'era divenuto proprietario; perchè non fatta l'aggiudicazione de' medesimi; ed ora l'articolo riportato decide del caso in cui siesi già compito il verbale di graduazione; cioè quando l'immobile pegnorato è passato nel dominio incommutabile di un terzo; il che induce gran

varietà nelle cose, per essere varii i sistemi di legge, e perciò delle ragioni e de' diritti delle parti. Perciocchè nel S. R. C. la graduazione de' creditori facevasi prima dell' aggiudicazione; ed ora si fa dopo che il fondo è stato diffinitivamente aggiudicato. E pure la rinnovazione si chiede imperativamente, ciò che grandemente resiste alle ardite domande degl' interventori, i quali non hanno consumato la loro *ipoteca* ed il *luogo* che loro attribuiva la legge del tempo per virtù del decreto di discussione, e non avendola poscia conservata per legale induzione non han mantenuto ad essi questi vantaggi sopra i beni posseduti non più dal magistrato, ma dal debitore e capaci di trasmettersi in aliene mani e macchiati di novelle gravezze, che a lui fosse piaciuto d' imporre.

Ed astrazion fatta della possibilità di esser tratto in inganno chiunque avesse potuto dar danajo a prestito al debitore comune per esser certo di non gravitare sopra i di lui stabili altri debiti, meno quelli che apparissero da' certificati del conservatore delle ipoteche, e così tradire il duplice scopo del sistema ipotecario; cioè della *sicurezza* e *pubblicità* de' pesi delle proprietà altrui (1); perniciosissime ne sarebbero

---

(1) *Grenier. Traité des Hypot. tom. 1. Discours. prélim.*

le conseguenze a danno di un comperator di buona fede il quale avesse sborsato il prezzo, e dopo di avere estinto i creditori apparenti ed iscritti, avesse anche in suo vantaggio il favore della trascrizione per essere trascorso il decennio. Contro di costui, ed in queste circostanze di fatto potrebbero per ventura opporre i creditori gradnati e discussi il loro giudicato? Certo che no, mentre non potrebbero sperimentare altra azione, che quella di pagare, o rilasciare. Nè questa riescirebbe possibile, mancandole la base, che è il certificato della iscrizione (art. 2060 2063 LL. CC.), nè men utile contro il comperatore, comechè tutelato dalla prescrizione decennale. E se nol possono opporre contro al comperatore, non potrebbero neppure aver regresso contro quegl' iscritti che avessero riavuto il lor danajo, perchè costoro riscuoterebbero ciò che per legge lor si dovrebbe, e non già l'indebito che sarebbe solo soggetto a restituzione. Ed ecco un' altro caso in cui il giudicato avrebbe varia influenza e vario destino in riguardo a tutti, e particolarmente a ciascun creditore, assurdo incomportabile e che solamente si soffrirebbe in grazia della colpevole negligenza de' nostri avversarii; che giovandosi di loro volontaria trascuranza, pervertirebbero ogni principio di giurisprudenza, distruggerebbero il disposto della legge, e farebbero

strazio della ragione e del buon senso ricevendo un premio in vece, e non già una pena della loro riprensibile trascuraggine.

Questi principj son pure stati accolti nel foro nella causa celebre di Barra e Piediferro decisa nella Corte di Cassazione nell' anno 1812, e che forma un documento di saper legale prezioso di que' giudicanti, in quella di Capracotta trattata nella medesima 3.ª Camera in cui siamo, ed in molte altre che potremmo addurre, avendo agio di ricercare i registri e gli archivii delle nostre Corti.

CONCHIUSIONE.

Pare a noi di aver dimostrato evidentemente per le addotte ragioni:

1. Che l' intervento degli avversarii sia inammessibile.

2. Mal fondato nel merito.

3. Che l' invocato giudicato di discussione non sia efficace contro de' nostri difesi.

Napoli il dì   di gennajo 1831.

Francesco Starace.
Ferdinando Starace.